CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI VERGATO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Vergato, lì 30 marzo 2009

Letto, approvato e sottoscritto.

Delegazione Trattante di parte pubblica (nelle persone di):
dott. Pieter J. Messinò

R.S.U. (nelle persone di):
Giampaolo Zaccanti

Daniela Sandrolini

Antonella Bertozzi

Daniela Zanni

Organizzazioni Sindacali Territoriali:

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA

DICCAP – SULPM

Preintesa siglata il 20 febbraio 2009

COMUNE DI VERGATO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Art. 1
Oggetto del protocollo

Il Comune di Vergato, le OO.SS. rappresentative di categoria e le RSU stipulano il seguente protocollo d'intesa per disciplinare ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata.

Art. 2
Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

Il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 CCNL 22 gennaio 2004.
Il fondo è liquidato annualmente sulla base dei contenuti del presente accordo, fino a concorrenza delle somme erogate nell'esercizio precedente. Per quanto non previsto le parti si ritrovano annualmente per determinare le relative modalità di utilizzo.

Art. 3
Indennità di particolari responsabilità (i.p.r)

L'indennità di particolari responsabilità, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 22.1.2004, viene riconosciuta sulla base di specifiche responsabilità formalmente conferite dai Responsabili di U.O., in relazione ai criteri di seguito specificati.

Descrizione della specifica responsabilità	IMPORTO ANNUO
Responsabilità procedimentale e gestionale di ufficio o di servizio in supplenza, con potere di svolgere attività istruttoria e di adottare atti verso l'esterno privi di natura provvedimentale	Fino a euro 1300,00
Responsabilità di procedimenti amministrativi o di attività rilevanti verso l'esterno (numero di deleghe, complessità procedimentale, ecc…)	Da euro 150,00 a 1.000,00
Coordinamento di attività e dipendenti	Fino a euro 650,00
Responsabilità procedimentale e gestionale di ufficio o di servizio in supplenza, con potere di adottare atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno	Fino a euro 2500,00

La liquidazione verrà corrisposta annualmente a consuntivo, previa formale attribuzione delle responsabilità previste.

Art. 4
Indennità di turno

1. L'istituto del turno ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico ed un migliore utilizzo degli impianti e delle strutture comunali. Tale indennità viene corrisposta solo ed esclusivamente al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 22 delle code contrattuali approvate in data 14/09/2000. Il turno è caratterizzato dalla rotazione ciclica, nell'arco del mese, degli addetti in prestabilite articolazioni di orario, in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno. L'indennità di turno prevista dalle vigenti norme contrattuali compete al personale che opera in strutture che prevedono un'erogazione di servizi lavorativi di almeno 10 ore. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene in caso di effettiva rotazione settimanale del personale impegnato nel turno.
2. L'indennità di turno spetta al personale che effettua tale prestazione lavorativa che costituisce elemento indennizzante del condizionamento, che la rotazione del turno di orario determina per l'utilizzo del tempo libero.
3. Compete al personale del servizio della Polizia Municipale ed al personale ausiliario dei servizi educativi che effettivamente risulti turnista. L'indennità di cui al c. 5 art. 22 CCNL 14.9.2000 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno, e dovrà essere liquidata il mese successivo al servizio svolto.
4. In relazione a precise e puntuali esigenze di servizio specificatamente documentate (es. servizi festivi ridotti, ecc..) la rotazione dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario può subire variazioni o deroghe.

Riduzione dell'orario di lavoro per i turnisti
In applicazione del c. 1, art. 22 CCNL 1999, al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, così come previsto dall'art. 17, comma 4, lett. b) e c) CCNL 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata la riduzione di orario settimanale a 35 ore. Si concorda di accumulare in conto recupero le ore settimanali di riduzione. L'accumulo non dovrà eccedere, comunque, le 6 ore, nel qual caso dovrà essere previsto n. 1 giorno (equivalente a 6 ore lavorative) di riposo ad eccezione del personale ausiliario dei servizi educativi per i quali la riduzione dell'orario di lavoro settimanale viene effettuata nei giorni di chiusura del servizio all'utenza.
La riduzione di orario è prevista per i seguenti servizi:

- collaboratori dei servizi educativi
- servizio polizia municipale

Art. 5
Indennità per particolare articolazione orario di lavoro

L'indennità è finalizzata a compensare il personale di categoria A-B-C, che presta il proprio lavoro in condizioni di orario particolarmente disagiate.

La presente indennità viene erogata con le modalità di seguito indicate:

- Disagio correlato all'articolazione oraria dei servizi bibliotecari, anche in funzione della partecipazione alle manifestazioni culturali serali e festive. Compenso definito in misura mensile, per un importo di euro 25,00.
- Disagio correlato alla prestazione lavorativa da svolgere in occasione delle festività riconosciute. Compenso definito per di euro 25,00 proporzionato a ciascuna giornata lavorativa.

Art. 6
Indennità di Rischio

L'indennità di rischio compete al personale dipendente avente figure professionali con mansioni rientranti tra quelle previste dall'allegato B del D.P.R. n. 347/1983 e comunque viene corrisposta mensilmente nella misura e con le modalità di cui alla normativa contrattuale in vigore.
Tale indennità spetta al personale delle cat. A, B e C impegnato nelle mansioni di cui alla tabella B) del DPR 347/1983.
Si individuano quali beneficiari della predetta indennità i seguenti profili professionali:

- operatori esterni e autista scuolabus
- messo notificatore
- educatori e collaboratori asilo nido e personale addetto alla assistenza anziani

L'indennità spetta per il periodo di effettiva esposizione al rischio.

Art. 7
Indennità di disagio

L'indennità è finalizzata a compensare il personale di categoria A-B-C, che presta il proprio lavoro in condizioni particolarmente disagiate.

La presente indennità viene erogata con le modalità di seguito indicate:

- Disagio ambientale per i servizi cimiteriali, correlato allo specifico contesto di svolgimento della prestazione lavorativa. Compenso definito in misura mensile, pari ad euro 50,00. Per il personale non addetto ai servizi cimiteriali chiamato a svolgere attività di supporto ai servizi cimiteriali (interventi di tumulazione, esumazione, ecc…) è previsto un compenso mensile pari a euro 25,00.
- Disagio correlato alla chiamata in servizio fuori orario lavorativo per situazioni di emergenza non programmabili (es. TSO, calamità naturali e particolari emergenze, etc….), è previsto un compenso ad intervento pari ad euro 20,00.
- Disagio correlato alle attività e operazioni di cattura cani. Compenso definito in misura mensile pari ad euro 25,00.
- Disagio correlato alla disponibilità alla sostituzione per garantire il servizio in caso di assenza e impedimenti non programmabili del personale dei servizi educativi. Compenso definito in misura mensile, per un importo mensile di euro 20,00.

Art. 8
Reperibilità (art. 23 CCNL 14.09.2000 – art. 11 CCNL 05.10.2001)

E' istituito il servizio di pronta reperibilità a norma dell'art. 23 del Contratto del 14.09.2000 per i seguenti servizi:
sicurezza strade (Reperibilità per servizio neve)
calamità naturali
servizi cimiteriali e addetti stato civile

1. Il servizio di reperibilità consta di un turno fisso di reperibilità a domicilio, in modo da garantire, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, la disponibilità di pronto intervento del personale in caso di situazioni di emergenza.
2. Al servizio di reperibilità sarà assegnato in prima istanza chi si è dichiarato disponibile, purché in possesso della professionalità necessaria, assicurando comunque se è possibile, la rotazione dei turni di reperibilità stessa.
3. I turni di reperibilità, con l'individuazione dei dipendenti che debbono assicurare il servizio sono fissati mensilmente dal responsabile del servizio. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese.
4. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro nell'arco di trenta minuti.
5. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo o comunque di riposo settimanale, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario settimanale.
6. In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui sopra.

Gli importi di tali indennità, laddove non diversamente previsto, sono pari ad Euro 10,33 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale.

Sicurezza stradale e piano neve
Il Piano verrà redatto ed approvato annualmente dal Responsabile del servizio, per il periodo dal 15 novembre al 31 marzo di ciascun anno, salvo specifiche diverse esigenze riconducibili alle particolari condizioni climatiche.

Calamità naturali e particolari emergenze
Il piano di reperibilità sarà predisposto al momento in cui stia per verificarsi o si sia appena verificato l'evento, individuando le figure professionali che saranno necessarie per la tipologia della calamità naturale.

Servizio cimiteriale e Addetti Stato civile
La reperibilità è effettuata per il servizio di registrazione delle nascite e dei decessi da un operatore in occasione di 2 o più giornate festive consecutive nella 2^ e nelle ulteriori giornate festive.

Art. 9
Diritto alla mensa

A norma degli artt. 45 e 46 del contratto integrativo del 14.9.2000, il diritto alla mensa ai dipendenti è garantito attraverso la mensa di servizio, istituita presso la scuola materna.
L'Amministrazione si impegna a prevedere locali o aree separate per i soli dipendenti, e a garantire un fabbisogno nutrizionale adeguato all'utenza. Le parti si impegnano a costituire una una Commissione mista per il controllo della qualità

Art. 10
Diritti di Notifica

L'Amministrazione, vista la sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V del 20 ottobre 1994 n. 1183 e vista la legge n. 202 del 12.7.1997 - art. 4, corrisponde ai dipendenti che svolgono mansioni di messi notificatori un compenso di € 1,55 per diritto di notifica per ciascun atto dell'Amministrazione Finanziaria e delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti (esclusi Comuni e Province) che provvedono a notificare. Tale compenso sarà soggetto ad aggiornamento automatico in relazione a quanto stabilito in sede normativa. La disposizione non si applica per le notificazioni che rientrano nelle mansioni proprie del profilo di agente di Polizia Municipale.

Art. 11
Maneggio valori

L'indennità prevista dall'art. 36 del CCNL del 14.9.2000 è erogata agli agenti contabili individuati all'interno dei servizi, che si trovino nelle condizioni sotto riportate.

L'indennità verrà erogata con le seguenti modalità:

valore di cassa fino a € 6000,00 annuali	- indennità giornaliera di € 0,52;
valore di cassa da € 6001,00 a € 15000,00 annuali	- indennità giornaliera di € 0,77;
valore di cassa da € 15001,00 a 30.000,00 annuali	- indennità giornaliera di € 1,04;
valore di cassa da € 30001,00 a 45.000,00 annuali	- indennità giornaliera di € 1,29;
valore di cassa maggiore di € 45000,00 annuali	- indennità giornaliera di € 1,56;

Art. 12
Norma finale

Fermo restando la premessa politica e il protocollo sulle relazioni sindacali, per quanto non espressamente previsto, in ordine a: norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in occasione di sciopero, contratti a termine, contratti di formazione e lavoro, criteri di valutazione della produttività, progressioni economiche orizzontali, trovano applicazione le disposizioni dell'accordo previgente, a cui si fa espresso rinvio.

****

dichiarazione congiunta:

- *L'applicazione del presente accordo avrà vigore a decorrere dall'annualità 2008.*
- *le parti si impegnano, nel rispetto dei limiti in materia di spesa di personale, derivanti dalla partecipazione del sistema delle autonomie locali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a rivedere i criteri per la graduazione dei valori economici delle PO individuate e costituite.*